

COMUNE DI CORCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DICHIARAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26/09/2016)

Indice Generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luoghi adibiti alla dichiarazione delle unioni civili

Art. 4 – Calendario delle dichiarazioni

Art. 5 – Costo del servizio

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 – Allestimento della sala

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. La dichiarazione delle unioni civili è regolata dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 sempre richiamata
2. La dichiarazione dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

1. Le unioni civili sono dichiarate di fronte al Sindaco ed all'ufficiale di stato civile, anche con delega, alla presenza di due testimoni.
2. Il Sindaco può delegare la dichiarazione dell'unione secondo quanto previsto dal comma n.3, art.1 del D.P.R. 396/2000.
3. Nelle ipotesi in cui i dichiaranti e/o i testimoni non conoscano perfettamente la lingua italiana, nonché in quelle in cui siano sordi/e, muti/e, o comunque impediti/e a comunicare, la dichiarazione dell'unione civile di fronte all'Ufficiale di stato civile viene resa o con l'ausilio di un interprete munito di un documento d'identità, o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere ai dichiaranti le domande, riceverne le risposte e dargli/le comunicazione delle disposizioni contenute nella dichiarazione.
4. Il costo per il suddetto servizio grava sui dichiaranti. Il traduttore/interprete deve giurare nei modi di legge circa la regolarità della traduzione.
5. Nei casi di cui al comma 2 l'Ufficiale di stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la dichiarazione dell'unione civile.

Art. 3

Luoghi adibiti alla dichiarazione dell'unione civile

1. Il luogo ordinario per la dichiarazione delle unioni civili nel Comune di Corciano è la Sala Consiliare.
2. A richiesta, e nel caso ne sussistano, al momento della dichiarazione, i necessari presupposti (disponibilità dei luoghi) le unioni civili possono essere dichiarate anche nella Sala dell'Antico Mulino e nel Chiostro del Palazzo comunale (luoghi ubicati all'interno della casa comunale).
3. La dichiarazione fuori dalla casa comunale può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile (impossibilità di uno o ambedue i dichiaranti di recarsi alla casa comunale per infermità o per altro impedimento giustificato) e dall' art. 101 del codice civile, nel caso in cui l'Ufficiale di stato civile debba uscire dalla casa comunale (unione civile in imminente pericolo di vita).

Art. 4

Calendario delle dichiarazioni

1. Le unioni civili sono dichiarate, con le seguenti modalità:
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 nei giorni feriali e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 nei giorni di apertura al pubblico dei servizi demografici ed il sabato.
2. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste:
 - 1 e 6 gennaio;
 - lunedì dell'Angelo;
 - 25 aprile;
 - 1 maggio;
 - 8 maggio (festa del patrono);
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - 1 novembre;
 - 8, 25 e 26 dicembre.

Il calendario può essere sospeso in concomitanza a manifestazioni importanti per il comune e/o per fini istituzionali.

Art. 5

Costo del servizio

1. Non sono soggetti al pagamento di alcuna tariffa le unioni civili dichiarate nella Sala Consiliare del Palazzo comunale nei giorni di funzionamento dei servizi comunali e nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Sono soggetti al pagamento di una tariffa le unioni civili dichiarate nella Sala Consiliare al di fuori degli orari di servizio degli uffici comunali le unioni civili dichiarate nella Sala dell'Antico Mulino e nel Chiostro del Palazzo comunale.
3. Per le tariffe si fa riferimento alla Delibera di Giunta Comunale approvata e vigente.

Art. 6

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente per l'utilizzo dei luoghi adibiti alla dichiarazione delle unioni civili è la segreteria del Sindaco.
2. La visita dei luoghi destinati alla dichiarazione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei dichiaranti previo appuntamento con gli addetti.
3. Il pagamento della tariffa, nei casi dovuti, deve avvenire almeno 7 giorni prima della dichiarazione delle unioni civili, mediante versamento della eventuale somma dovuta sul c/c postale n. 12923066 intestato a Comune di Corciano -Servizio di Tesoreria specificando come causale "Tariffa per dichiarazione unione civile" oppure tramite bonifico bancario.
4. La ricevuta di avvenuto pagamento del diritto va consegnata all'Ufficio di stato civile.

Art. 7

Allestimento della sala

1. Il Comune di Corciano mette a disposizione dei dichiaranti i propri spazi non addobbati. I dichiaranti possono decidere di far posizionare fiori e decori rimovibili.
2. Il luogo adibito alla dichiarazione viene messo a disposizione dei dichiaranti circa 30 minuti prima e fino a 30 minuti dopo la dichiarazione medesima.
3. Durante la dichiarazione è facoltà dei dichiaranti organizzare a proprie spese un accompagnamento musicale/vocale. La scelta dei brani e degli strumenti deve essere consona al luogo della dichiarazione stessa.
4. Il Comune di Corciano è sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai dichiaranti.
5. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la dichiarazione l'ammontare degli stessi, salvo identificazione dei diretti responsabili, verrà addebitato al soggetto dichiarante.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa in materia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.